



CITTA' DI BACOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ORDINANZA N° 128 del 21.05.2014

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza Sindacale	Demanio – Patrimonio- Impianti Sportivi – Condonò Edilizio – Supporto Tecnico Procura Generale.	21.05/2014

OGGETTO: Sistemazione area demaniale località “Marina Grande” –

Il Sindaco

Premesso

- che l'art. 105 del Dec. Leg.vo 31.03.1998 n. 112, tra l'altro, disciplina le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio, del demanio marittimo e di aree del mare diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- che la Regione Campania, con delibera di G. R. n. 3744 del 14.07.2000, recante “Attuazione Dlgs 30.03.1999 n. 96 in materia di demanio marittimo non portuale ai comuni”, dispone il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando agli stessi alcuni indirizzi operativi;

- che con deliberazione n. 250 dell'01.08.2000, la G.C. ha espresso le linee guida per il rilascio di concessioni demaniali marittime;

Tenuto conto

della delega attribuita, occorre procedere, in attesa di un apposito piano che possa definire l'ormeggio dei residenti di Bacoli, nello specchio acqueo individuato nella zona di Marina Grande, alla regolamentazione dello stesso con propria ordinanza dell'area precitata;

Considerato

quindi, la necessità di disciplinare l'utilizzo dello specchio acqueo ricadente nell'area demaniale marittima di Marina Grande, come riportato nei grafici allegati, al fine di assicurare tutti i profili di sicurezza marittima che si intende tutelare;

Tenuto conto,

pertanto, che le imbarcazioni autorizzate devono, attenersi sia alle direttive impartite con Ordinanza n.192 del 20.06.07 a firma del Responsabile VI Settore, in materia di balneazione, sia alle direttive dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli

Vista la

nota 01.02.05/6588, ns.prot. 13812 del 02.05.2014, con la quale la CircoMare Pozzuoli ha espresso parere favorevole per la parte di competenza;

Vista

l'Ordinanza Sindacale n° 29 del 23.05.2013 avente ad oggetto sistemazione area Demaniale località Marina Grande;

Visti

gli art. 50 e 54 Dlgs n. 267/2000 che assegnano alla competenza del SINDACO anche l'esercizio delle funzioni delegate al Comune;

ORDINA

1) Assoggettare lo specchio acqueo individuato in località Marina Grande, ove è previsto l'ormeggio di n. 50 piccoli natanti, perimetrato con apposite boe posizionate secondo il grafico allegato al presente atto, che è parte integrante dello stesso, dal mese di Maggio a Settembre alla seguente disciplina:

a) è consentito l'ormeggio stanziale all'ancora di piccoli natanti a remi in legno dalle dimensioni massime di mt. 6,00, in alternativa in plastica a remi o motore, secondo la disponibilità, di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bacoli da almeno un anno, che presentino istanza al Comune dalla data di pubblicazione sul sito Web del Comune;

b) è consentito l'assegnazione dell'ormeggio sulla base dei requisiti precitati al punto a) seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

l'istanza deve contenere le dimensioni della barca che si intende ormeggiare, le generalità del richiedente e allegata alla stessa foto della barca e copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Per ogni istanza ritenuta idonea viene rilasciata un'autorizzazione numerata, il cui numero va posto sulla barca da ormeggiare e registrata in un apposito elenco redatto dal Comune.

Sarà possibile assegnare un solo posto barca per nucleo familiare .

Le istanze ammissibili, ma non accolte per carenza di ormeggi liberi, saranno oggetto di apposita lista di attesa;

c) i natanti a motore devono essere dotati di motori che non devono superare la potenza di 20CV fuoribordo.

2) Darsi atto che :

- l'ormeggio del natante non è a titolo esclusivo e che lo stesso non rappresenta alcun vincolo di preferenza o prelazione;

- l'autorizzazione all'ormeggio non è cedibile a terzi;

- qualora dopo tre verifiche consecutive venisse accertato che il fruitore non è il titolare dell'imbarcazione, questi perderà il diritto di ormeggio come residente e verrà denunciato all'autorità giudiziaria;

- le imbarcazioni dovranno essere sempre ormeggiate in massima sicurezza, secondo le norme dell'arte marinaresca con cime, ancora a poppa e prua e parabordi adeguati, di proprietà del titolare della barca;

- l'occupante dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso dovesse arrecare alle persone, attrezzature e imbarcazioni ormeggiate.

Il Comune di Bacoli non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti ai natanti ormeggiati.

Si fa presente che in caso di inosservanza delle prescrizioni e norme di legge vigenti saranno adottate le misure descritte per le trasgressioni previste l'art. 53 comma 3 decreto legislativo 171/2005 ovvero art. 1164 cod. della Navigazione, ed in ogni caso sarà revocata l'autorizzazione ;

ogni responsabilità , sia civile che penale, per eventuali danni a persone o a cose e al Demanio Marittimo, che dovesse verificarsi durante il posizionamento o la permanenza del natante, ricadono esclusivamente sui titolari delle imbarcazioni ormeggiate , sollevando l'autorità marittima e/o la Pubblica Amministrazione da ogni onere o responsabilità.

3) Copia della presente Ordinanza viene inoltrata, a mezzo posta , alla Circomare Pozzuoli e a mezzo messi Comunali alla Locamare Baia e al Responsabile sito WEB del Comune-

**Il Resp.le XI Settore
Geom. Lucio Prete**

**Il Sindaco
dr. Ermanno Schiano**